



Venezia, 19-07-2013

nr. ordine 1951  
Prot. nr. 77

Al Sindaco  
Al Presidente del Consiglio comunale  
Ai Capigruppo consiliari  
Al Capo di Gabinetto del Sindaco  
Al Vicesegretario Vicario

**e per conoscenza**  
Ai Presidenti delle Municipalità

## MOZIONE

**Oggetto: DEGRADO CITTADINO: STOP AI SORPRUSI E FURTI DA PARTE DI FINTI MENDICANTI COSIDDETTI "BARBANERA"**

VISTO la Direttiva 2004/38/CE dell'Unione europea attuata dal Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2007 che raccoglie in un unico testo il complesso corpus legislativo esistente nel settore del diritto d'ingresso e di soggiorno dei cittadini dell'Unione nel territorio degli Stati membri

PREMESSO che tale direttiva disciplina la permanenza dei cittadini comunitari nei vari stati membri nel seguente modo:

1) Diritto di circolazione e soggiorno fino a tre mesi (art. 6 D.lgs 30/2007)

- Qualsiasi cittadino dell'Unione ha il diritto di recarsi in uno Stato membro munito di una carta d'identità o di un passaporto validi. In ogni caso, non può essere imposto alcun visto di uscita o di ingresso. Se il cittadino in questione non dispone di documenti di viaggio, lo Stato membro ospitante gli concede ogni ragionevole mezzo affinché egli ottenga o faccia pervenire i documenti richiesti.
- I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro beneficiano dello stesso diritto del cittadino che accompagnano. Tali familiari possono essere soggetti all'obbligo del visto di breve durata ai sensi del regolamento (CE) n.539/2001. Il permesso di soggiorno è considerato equivalente al visto di breve durata.
- Per i soggiorni inferiori a tre mesi, la sola formalità imposta al cittadino dell'Unione è il possesso di un documento d'identità o di un passaporto valido. Lo Stato membro ospitante può richiedere all'interessato di segnalare la sua presenza sul territorio nazionale entro un termine ragionevole e non discriminatorio.

2) Diritto di soggiorno per una durata superiore a tre mesi (art. 7 D.lgs 30/2007)

- Il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi resta soggetto ad alcune condizioni:
- esercitare un'attività in qualità di lavoratore subordinato o autonomo;
- disporre di risorse economiche sufficienti e di un'assicurazione malattia al fine di non divenire un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il soggiorno. A questo proposito, gli Stati dell'Unione non possono fissare l'ammontare delle risorse considerate sufficienti, ma devono tener conto della situazione personale degli interessati;
- seguire una formazione in qualità di studente disporre di risorse sufficienti e di una assicurazione malattia per evitare di diventare un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il soggiorno;
- essere un familiare di un cittadino dell'Unione facente parte di una delle categorie sopra menzionate;

CONSIDERATO che

- i cosiddetti "Barbanera" che vengono nel nostro paese per mendicare sono provenienti da paesi comunitari e permangono per periodo sicuramente superiori ai 3 mesi;
- la Direttiva 2004/38/CE attuata dal Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2007 prevede che il cittadino dell'Unione o un suo familiare possono essere allontanati dal territorio dello Stato membro per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o sanità pubblica;
- il comportamento aggressivo ed invadente di questi soggetti oltre a minare l'ordine pubblico e la sicurezza crea un danno notevole all'immagine di tutto il territorio comunale;

tutto ciò premesso,

il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta

a sollecitare la Polizia Municipale ad applicare scrupolosamente ciò che prevede la Legge in merito all'ingresso e al soggiorno dei cittadini comunitari;

**Alessandro Vianello**